elaborare in modo significativo le informazioni raccolte e di adottare strumenti per la valutazione degli interventi, si pongono quindi come elementi strategici per una piena attuazione della legge: la messa a punto di strumenti e procedure per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, accompagnandoli e sostenendoli con percorsi formativi condivisi, e di tutto ciò che rientra in una sorta di osservatorio sull'infanzia e l'adolescenza, rappresenta la base fondamentale per interventi mirati." (Emilia-Romagna)

La realtà però non si compone solo di queste esperienze in Calabria ad esempio" Il monitoraggio e la verifica a livello regionale non sono stati condotti per assoluta carenza strutturale, strumentale, di risorse umane e professionali." L'interreptazione a questo stato di cose è fornita dal refrente stesso della Regione "Pur introducendo elementi d'ottimismo, il quadro complessivo tracciato nei due documenti precedenti, evidenziava sostanzialmente, una situazione territoriale priva di organiche strategie politiche e prassi operative, direttamente e indirettamente rivolte all'infanzia e all'adolescenza, atte ad integrare con pieno diritto ed esercizio di cittadinanza, tale trascurato segmento di popolazione nel contesto delle comunità locali. In realtà in Campania la 285 è intervenuta su di un terreno, come denunciato da qualche tempo e con toni più o meno preoccupati, scarsamente presidiato dagli enti locali deputati a tutelare e riconoscere i cittadini di minore età soggetti titolari di diritti e quindi assicurare loro una quotidianità fatta di attenzioni e ancor più di relazioni. La legge ha, cosicché, sollecitato notevolmente le energie e le risorse inedite rappresentate dall'associazionismo, dalla cooperazione e più in generale dal terzo settore, che molto spesso, ha rappresentato il nuovo. E il "nuovo" laddove c'è stato si è visto costretto a convivere spesso in maniera sperimentale e quantitativamente minoritaria con una massiccia presenza di vecchio sapere più attento a vecchie logiche relative piuttosto che alla promozione ed attuazione di programmi di sviluppo dei servizi, al controllo dei comportamenti, anche degli operatori sociali. Il nuovo, cioè, si è dovuto confrontare e scontare con la logica delle vecchie e nuove emergenze che troppo spesso ha prodotto unicamente interventi episodici, estranei ad una continua fattiva e generalizzata attenzione nei confronti delle bambine/i dei ragazzi e delle ragazze.

In questo contesto la 285, ha si espresso potenzialità e risorse che hanno consentito occasioni, servizi e interventi per migliorare le condizioni di vita reali delle persone più piccole, pur dovendosi confrontare comunque con tali problemi. Tra questi il problema principale che ha dovuto affrontare è stato certamente -ed in primo luogo -culturale, ma anche operativo atteso che, molto spesso, gli equivoci culturali si traducono sul piano dell'azione di governo locale, in disimpegno, in distorsioni dell'intervento, in carenze di strutture, di mezzi, di energie.
In questo scenario, quindi, la scommessa lanciata al territorio è stata culturale e politica. Culturale perché davanti alla perdita di spirito critico e di volontà di indagare e capire ciò che accade come primo irrinunciabile atto di solidarietà attiva si è sollecitata la necessità che ogni scelta operata dal territorio debba misurarsi ed essere illuminata dalla conoscenza di ciò che accade, dalla capacità di distinguere, leggere le specificità, ma anche le tendenze di fondo. Politica perché si è cercato di stimolare e suscitare una diversa responsabilità sociale in ogni operatore e nei luoghi in cui prende forma una volontà di impegno condiviso e partecipato collettivamente."

L'analisi dei documenti regionali sullo stato di attuazione della 285 mostra ancora una volta la portata innovativa della legge, innovatività che coinvolgendo tutti gli attori in una risignificazione dei propri ruoli, delle proprie responsabilità, competenze, legami ha avviato un radicale processo di cambiamento culturale (ovvero del proprio senso in relazione ad un obiettivo legato ad uno specifico contesto ed uno specifico tempo) trasversale. Le esperienze mostrano come le azioni gradualmente e diversamente attivate in risposta alla sfida lanciata dalla 285, si strutturino su una base dinamica composta del progressivo processo di conoscenza (dato dal supporto teorico) e consapevolezza critica (di un sempre maggior numero di variabili, dato dalla 'creazione' di spazi/tempi di confronto) del territorio. Conoscenza (nel senso di sapere ma anche di sensibilità) che conduce ad una modalità operativa che sviluppa le azioni sul territorio come in un cantiere. La prospettiva che ci fornisce la Regione Marche è di "Mantenere una dimensione laboratoriale permanente [che] non significa rimanere in una condizione di precarietà o accettare un'instabilità permanente. La prospettiva del laboratorio sociale sperimentato con l'applicazione della 285, deve continuare nella concretizzazione di una progettazione costantemente adeguata ai cambiamenti delle esigenze e continuamente sostenuta dai contributi di tutti i soggetti attivi sul territorio'.

Parte B - Bilancio dell'attuazione del primo triennio

La parte relativa al bilancio dell'attuazione del primo triennio ha prodotto quest'anno una particolare situazione. Le Regioni (Emilia-Romagna, Marche, Lombardia, Umbria, Veneto) che hanno restituito informazioni relative a una valutazione complessiva del lavoro effettuato lo hanno fatto in forma di pubblicazione o di report interno. La caratteristica comune di questi elaborati è che essi rappresentano la restituzione di un processo di valutazione che è stato coordinato e che ha trovato tempi e spazi per esprimersi. Ognuna di queste realtà, sulla base delle indicazioni offerte dalla L. 285/97 ed in visione del secondo triennio di attuazione della stessa e delle trasformazioni normative in corso, ha cercato, ognuna a suo modo, di restituire primariamente, una valutazione ragionata e il più possibile condivisa di ciò che la L. 285/97 ha portato nel territorio; secondariamente di fare di questo uno degli strumenti per l'accompagnamento del processo di 'traghettamento' della L. 285/97 all'interno della L. 328/00 ma anche per l'impostazione della riforma del sistema sociale regionale. Per l'innovatività che tali prodotti comportano in relazione all'attività scaturita dall'implementazione di una legge di settore come la L. 285/97, e per la ricchezza che tali elaborati esprimono si è ritenuto più opportuno svilupparne uno specifico approfondimento in altra sede. Qui di seguito ne diamo indicazione per chi fosse interessato a reperire detto materiale.

- Regione Emilia-Romagna Assessorato alle Politiche sociali, immigrazione, progetto giovani, cooperazione internazionale, *Ricomincio da tre. Un confronto delle esperienze sulla L. 285/97 in Emilia-Romagna*, Edizioni Junior, 2002
- Regione Lombardia, *Bilancio dell'attuazione del primo triennio. La legge 285/97 in Lombardia fattori di successo e criticità nel primo triennio*, in corso di pubblicazione
- Regione Marche, Assessorato ai servizi sociali, *Le 'buone pratiche' della L. 285/97 nelle Marche. Approfondimenti sulle tipologie di interventi previste dagli articoli della legge*, Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, 2003

- Regione Umbria, *La legge 285/97 in Umbria: monitoraggio dei piani territoriali - Aprile 2001 - Aprile 2002*, report interno
- Regione Veneto, Assessorato alle Politiche Sociali Volontariato e Non Profit , *Nuove politiche regionali oltre la legge 285/97: il percorso verso le famiglie, l'infanzia e l'adolescenza*, I Sassolini di Pollicino, 2002

Non sono presenti le valutazioni delle Regioni che nel periodo di rilevazione si trovavano ancora in fase di attuazione del primo triennio (Molise, Calabria, Puglia, Basilicata, Sardegna), né delle rimanenti Regioni che, pur avendo avviato il secondo triennio di attuazione della legge, hanno, nel periodo interessato dalla presente rilevazione, progetti e interventi in via di conclusione per i quali non è stato possibile attivare una valutazione complessiva della prima triennalità.

Parte C. La nuova programmazione della L. 285/97 e relazioni con la L. 328/00

7. Valutazione qualitativa sul passaggio dal primo al secondo triennio

La valutazione complessiva relativa al passaggio dal primo al secondo triennio, risulta positiva sia che se ne faccia una lettura unicamente connessa alla legge stessa, sia che, invece, si ponga in relazione con il processo di messa in opera della 328, ovvero della riorganizzazione più generale delle politiche sociali territoriali.

Uno dei primi aspetti indicati come positivi riguarda l'area gestionale della legge. Il proseguimento da parte del governo del fondo dedicato specificatamente all'area dei minori, è stato valutato dalle Regioni come un'ulteriore conferma dell'impegno dello stesso a riconoscere il lavoro prodotto fin'ora e a sostenere le varie 'scommesse' che le Regioni e gli ambiti territoriali hanno fatto in vista del nuovo triennio in termini, per alcune, di ampliamento della percentuale di cofinanziamento ai diversi livelli di realizzazione della legge, per altre, di aumento dei soggetti firmatari gli accordi di programma. A ciò è da

aggiungere quello che, unanimemente è riconosciuto come il valore aggiunto della 285, e che riguarda l'area organizzativa. L'aver reso possibile la crescita di una maggiore capacità di collaborazione, programmazione e progettazione tra i diversi attori siano stati pubblici che privati presenti nel territorio, è letta come possibilità di accumulare un patrimonio su cui continuare a lavorare, ma anche da cui attingere in vista della sua integrazione con la più generale programmazione sociale locale e regionale. Lo scenario che caratterizza il passaggio tra primo e secondo triennio, si è arricchito infatti della presenza della 328 cui la legge 285, a detta di tutte le Regioni, ha fatto da sostegno attuativo soprattutto per quanto riguarda la metodologia lavorativa e gestionale richiesta: "La Regione Liguria, con il Piano Triennale dei Servizi Sociali per gli anni 2002-2004, approvato con delibera del Consiglio Regionale n.65 del 4 dicembre 2001, ha inserito tra le aree di priorità gli interventi relativi al sostegno delle responsabilità familiari e dei diritti dei minori e degli adolescenti e, attraverso le indicazioni fornite per l'elaborazione dei Piani di Zona, ha riconosciuto l'efficacia della metodologia di lavoro sperimentata con i Piani Territoriali elaborati per l'applicazione della legge 285/97 che sono stati propedeutici alla stesura dei Piani di Zona stessi"; per la Regione Marche invece "la 285 è una legge che ha almeno tre punti qualificanti, che hanno modificato profondamente la modalità di progettazione e realizzazione dei servizi sociali e hanno costituito un'esperienza 'preliminare' importante per accompagnare correttamente l'applicazione della 328:

- il piano territoriale per cui le Regioni: definiscono gli indirizzi generali, gli ambiti territoriali e il riparto economico; per accedere i finanziamenti è necessario costituire un piano territoriale; i gruppi tecnici di ogni ambito, individuano obiettivi, elaborano o accolgono progetti, definiscono la modalità di gestione.
- la strategia delle connessioni per la quale: i piani territoriali sono confermati attraverso accordi di programma obbligatori tra comuni, Aziende USL, provveditorati, tribunali per minorenni e centri giustizia minorile... E si stabilisce un rapporto tra pubblico e privato laddove l'ente locale assume compiti di governo e di regolazione/coordinamento.
- l'orizzonte della normalità in quanto si privilegiano gli interventi che hanno come oggetto la promozione dei diritti – le città amiche dell'infanzia, attenzione al genere -,

il tempo libero, - interventi educativi e ricreativi-, la prima infanzia e relazioni genitori/figli – interventi socio-educativi e di sostegno – e gli interventi di contrasto di povertà, disagio, violenza e istituzionalizzazione dentro una logica di promozione del benessere."

Da quanto testimoniato nelle relazioni si evince che l'utilizzazione protratta nel tempo di questa metodologia lavorativa ha prodotto numerosi effetti:

- l'accresciuta consapevolezza, nella gestione del settore sociale e non solo, del valore del lavoro di gruppo,
- la conoscenza pratica, delle caratteristiche della funzione di coordinamento/valutazione/controllo svolta dagli enti locali,
- lo sviluppo di una maggiore chiarezza dei ruoli, delle responsabilità, e delle competenze ad esse correlate legate all'intensificarsi delle relazioni tra soggetti e servizi
- il rafforzamento dell'identità professionale di tutti i soggetti coinvolti
- la maggiore capacità nel riconoscimento delle problematiche connesse ai percorsi di progettazione e gestione dei piani e dei progetti che ha contribuito al miglioramento della definizione dei vincoli e delle priorità per i piani, ed i progetti.

Le altre dimensioni su cui tutte le Regioni hanno dato un giudizio positivo rientrano nell'area progettuale: positività che si è espressa nelle dimensione della continuità e dell'innovatività. La tendenza è stata quella di proseguire, in percentuali diverse per le realtà diverse, i progetti attivati nel primo triennio, avendone una maggiore consapevolezza storica, metodologica/operativa, gestionale. Una continuità al contempo caratterizzata anche da forti elementi di innovatività che hanno riguardato gli atti di indirizzo emanati dalla Regione, i piani territoriali realizzati dagli ambiti, i progetti proposti e gestiti dal terzo settore. Per ognuno di essi si evidenzia la volontà al "miglioramento della progettazione sociale e della realizzazione delle azioni" (liguria) sulla base delle criticità, limiti, inadeguatezze risultati dal monitoraggio e la valutazione del primo triennio: "la scelta è stata orientata dalla ricerca di

rendere il II programma regionale uno sviluppo del primo con gli aggiustamenti e i perfezionamenti che nel corso del primo triennio si erano valutati opportuni" (Emilia-Romagna).

Ulteriore aspetto su cui le Regioni hanno individuato fattori di positività riguarda l'area culturale sociale. È indiscutibilmente riconosciuta una crescita di consapevolezza diffusa e condivisa dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che ha trovato, nell'arco di tempo del primo triennio, traduzioni diverse nelle differenti zone d'Italia. L'analisi dei testi elaborati dalle Regioni mostra infatti un progressivo allontanamento dalla genericità di adesione a i dettati della legge verso una maggiore specificità dei rilievi politici assunti con l'implementazione reale della legge.

Seguendo la distinzione tra le tre fasce geografiche, si potrebbe dire che nelle Regioni del Sud le crescita culturale si è tradotta nel riconoscimento che il diritto non si accompagna solo e necessariamente al disagio ma anche e soprattutto al benessere ovvero che "le esigenze dell'infanzia non possono trovare risposta esclusivamente attraverso misure di protezione, tutela e assistenza, ma richiedono la realizzazione di un ambiente rispettoso delle esigenze di crescita del cittadino di minore età, in grado di favorirne uno sviluppo armonico" (Sardegna); nelle Regioni del Centro, invece, la dimensione politico culturale si è maggiormente raccolta intorno all'aspetto dinamico del diritto, all'idea cioè, che "l'infanzia e l'adolescenza sono età centrali e decisive nello sviluppo della identità personale e quindi rappresentano un investimento per l'intera collettività" (Marche), mentre le Regioni del Nord hanno maggiormente sviluppato l'importanza della contestualizzazione del diritto, ovvero che nessun diritto può essere realmente esigibile ed applicabile se non ha intorno a sé un terreno fertile in cui crescere, pertanto l'orientamento attestato è quello di realizzare "politiche di promozione, di tutela e sostegno dei diritti dei minori d'età che si coniughino e siano in armonia con quelli della famiglia e degli adulti, ma che non siano da questi ultimi niente affatto oscurati e dimenticati." (veneto)

8. Analisi e considerazioni sulla relazione Regione e Città riservataria

Relativamente al rapporto tra città riservataria e Regione, alcune realtà lamentano la scarsa chiarezza della legge a questo proposito. Questo ha significato, soprattutto inizialmente, una difficoltà nella definizione dei termini e delle caratteristiche di tale rapporto. L'esperienza del triennio ha d'altro canto favorito la strutturazione di modalità di relazione condivise che ad oggi presentano alcuni elementi comuni:

- la totale autonomia della città riservataria relativamente all'ambito della programmazione in termini di scelte diverse circa: la tempistica, le priorità, le modalità di costruzione della progettazione. Laddove si è cercato di intervenire favorendo un rapporto tra queste realtà esso si realizza tramite la partecipazione del referente della città riservataria al gruppo interistituzionale regionale, azione che permette il costante aggiornamento dello stato di attuazione della legge e che caratterizza il rapporto come puramente informativo.
- in alcune Regioni a questo si affianca una diffusa e strutturata collaborazione intorno ai processi di monitoraggio e valutazione della progettazione che si realizzano attraverso "un grosso coinvolgimento e condivisione nella messa punto del percorso e degli strumenti, grazie anche ad una maggiore presenza e coinvolgimento del Comune di Bologna al gruppo tecnico di coordinamento interprovinciale."
- il coinvolgimento della città riservataria riguardo le attività di formazione.

9. Conferme e modificazioni negli atti di indirizzo della Regione/Provincia, per la pianificazione del secondo periodo di attuazione della legge

9.1 Linee di intervento e priorità

Come già verificato dalle diverse prospettive di lettura fin'ora adottate, le caratteristiche che si mostrano all'analisi degli atti di indirizzo, mettono in rilievo un orientamento nella direzione di un rafforzamento dell'esperienza pregressa, ed un sostegno (se non per molti casi miglioramento) della metodologia implementata e in alcuni casi creata, nel primo triennio.

Dalle relazioni si evidenzia infatti la partecipazione, da parte della maggioranza delle Regioni, alla sfida dell'attivazione e/o consolidamento di processi di qualità all'interno dei diversi aspetti e livelli in cui la legge si articola. Ciò ha condotto ad un aumento della specificità dei contenuti degli indirizzi predisposti dalle Regioni ma anche, parallelamente, alla possibilità di leggere trasversalmente il formarsi di un orientamento comune, per tutte strutturatosi intorno all'esperienza accumulata e alla valutazione quantitativa e qualitativa che ne è stata fatta, orientamento che si è articolato su tre principali dimensioni culturali.

La prima si compone di tutte quelle indicazioni ed azioni tese a rendere più profondo e costante il coinvolgimento dei soggetti , siano essi genitori, adulti, ragazzi e bambini o enti firmatari degli accordi di programma, servizi ecc.. Il coinvolgimento è visto come necessario per il raggiungimento di obiettivi operativi quali la condivisione di tempi e le modalità di lavoro, o la costruzione di strumenti di monitoraggio e valutazione omogenei. Il coinvolgimento è utilizzato come strumento atto al consolidamento dell'esperienza di concertazione, scambio e confronto tra le parti; ma anche per complessa e lunga costruzione di relazioni basate sulla fiducia.

La seconda dimensione riguarda il difficile processo di integrazione, che primariamente basa la sua riuscita su la conoscenza del territorio, dei bisogni, delle risorse, delle leggi ecc.; e sulla competenza di ruolo dei singoli attori che tale integrazione facilitano e sostengono. L'integrazione si declina così tra passato e presente nella ricerca di definire nuovi atti di indirizzo in cui le finalità, gli obiettivi, i vincoli, siano coerenti e innovativi con quanto espresso nel primo triennio. La richiesta di integrazione viene ad esprimersi dunque tra i singoli progetti e gli interventi, e tra questi e le competenze professionali, le risorse, i soggetti (pubblici e privati) disponibili; si coniuga tra gli interventi innovativi e le opportunità già presenti in ambito sociale, educativo, sanitario, culturale; si esprime infine in termini di raccordo e quindi sussidiarietà tra gli assessorati che intervengono sull'infanzia in particolare, ma anche della sanità e dell'istruzione. L'integrazione è evidenziata come un'azione tesa a costruire un senso comune e con ciò volta ad costruire il legare che unisce la logica di piano, i bisogni e gli assetti organizzativi. Integrazione che è percepita come utile non solo in relazione alla visione della persona presa nella sua unicità, globalità ed interezza, ma anche in

termini di riduzione dello spreco delle risorse e quindi per un efficace ed efficiente uso di quelle disponibili.

La terza ed ultima dimensione intorno a cui gli atti di indirizzo mostrano caratteristiche comuni riguarda l'azione del valorizzare, in più documenti infatti è presente il richiamo a l'importanza del dare valore ad eventi, situazioni, esperienze, enti, soggetti che si traducono in investimenti su l'informazione, la formazione, l'inserimento temporaneo di esperti nelle equipe lavorative a supporto dell'azione.

Sembra quindi, in ultima analisi, che gli atti di indirizzo del nuovo triennio, sulla base dell'esperienza pregressa e trovando come sfondo le indicazioni della 328, mirino – in maniera diversa – ad una riqualificazione complessiva delle politiche rivolte ai minori attraverso "l'elaborazione di una strategia e di una politica organica rivolta alla popolazione dei piccoli in un'ottica di utilizzo mirato e produttivo dell'insieme di opportunità offerte" (Emilia-Romagna). Ci pare a questo punto di poter sostenere che laddove le politiche sociali sono il risultato di reali e costanti interazioni tra i soggetti esse risultino assai produttive, dove il termine non si conclude alla sola dimensione economica ma anche culturale e sociale ovvero al tipo di qualità che si attiva nella relazione che si istaura tra il soggetto ed il processo in cui esso è coinvolto.

Le aree di interesse di intervento indicate nei nuovi atti di indirizzo danno, per quanto riguarda il nuovo triennio, maggiore rilievo al rapporto tra bambini/adolescenti e adulti individuando il carattere 'speculare' della condizione di benessere degli uni rispetto agli altri e viceversa. In tutti i documenti infatti vengono sollecitati progetti rivolti alla famiglia, realtà sociale definita non più in una dimensione univoca e fissa quanto piuttosto articolata e dinamica, che richiede, per essere oggetto di aiuto e sostegno da parte delle politiche sociali, di approcci molteplici e differenziati: le indicazioni pertanto si rivolgono a singoli, coppie, e famiglie che si trovano a sostenere scelte e ruoli genitoriali (vedi anche il caso dell'affido ed dell'adozione). Ciò che si evidenzia è l'interesse a sviluppare un sostegno alle competenze genitoriali attivando nei singoli soggetti una maggiore consapevolezza dei propri stili educativi unitamente alla promozione e sollecitazione di rapporti con altre famiglie e tra

generazioni, in una logica comunitaria. Intorno a questa dimensione vengono quindi sostenuti servizi di cura, tutela e promozione e che comprendono la mediazione familiare, promozione di servizi scolastici integrati, sostegno economici alle famiglie, servizi per la prima infanzia, spazi gioco, sostegno psicologico e sociale per nuclei familiari ecc.

Minori invece rispetto alle dichiarazioni di intenti presenti nelle relazioni dello scorso anno, sono state le indicazioni di interesse rispetto alla fascia della preadolescenza e adolescenza. Numericamente poche infatti sono le Regioni che ne danno specificatamente ragione indicando non solo il tipo di servizi e la qualità degli stessi, ma indicando finalità ed obiettivi utili a connotare e definire il tipo di rappresentazione e quindi di elaborazione culturale che è presente nel territorio su questa fascia di età.

9.2 Analisi dei bisogni e ricognizione delle risorse territoriali

L'analisi dei bisogni è sostanzialmente affidata agli osservatori regionali istituiti in ottemperanza della L. 451/97 e che sono ormai presenti con caratteristiche differenti in quasi tutte le regioni. A ciò viene aggiunto dalle regioni come ulteriore strumento alla conoscenza approfondita del territorio di intervento, l'obbligo definito dalla L. 328/00 della raccolta di informazione e dati sui bisogni e le risorse da parte degli enti provinciali.

9.3 Definizione degli ambiti territoriali

Con il secondo triennio di attuazione si verifica una sostanziale conferma degli ambiti territoriali individuati precedentemente, siano essi stati territori corrispondenti alle province o ai distretti socio- sanitari o altro. Le motivazioni apportate mostrano come tale conferma si basi su una valutazione ragionata dell'esperienza del primo triennio che riconosce l'adeguatezza dei confini territoriali non solo in relazione alla programmazione ma anche alla costruzione di rapporti significativi tra i soggetti interessati alla progettazione e realizzazione della stessa.

9.4 Modalità di analisi, valutazione e approvazione

Come già posto in evidenza su altri aspetti inerenti la legge, l'esperienza di attuazione della 285 ha prodotto come valore aggiunto per l'avvio e la realizzazione del II triennio, un progressivo miglioramento delle procedure utilizzate per la sua applicazione. Ciò che si pone in evidenza è pertanto una sostanziale conferma della struttura generale delle modalità attivate nel primo triennio ma con modificazioni che evidenziano la crescita di consapevolezza degli enti circa l'importanza della chiarezza e della condivisione dell'informazione e della comunicazione.

Pertanto accanto ai requisiti formali richiesti per la presentazione dei piani e dei progetti sono stati aggiunti per l'approvazione degli stessi requisiti sostanziali, quali ad esempio.

- Coinvolgimento di più agenzie educative
- Indicazione esplicita dei meccanismi previsti per la prosecuzione dei servizi/interventi una volta cessato il finanziamento della 285
- Partecipazione al monitoraggio e alla formazione da parte dei territori
- Stabilità e coordinamento del gruppo di lavoro territoriale (comitato tecnico) attraverso incontri almeno semestrali di monitoraggio e verifica sull'andamento dei progetti

Questo, ha inoltre avuto come effetto una riduzione dei tempi di analisi e approvazione da parte del gruppo di lavoro preposto.

La funzione di valutazione dei piani e dei progetti è stata inoltre in alcuni casi facilitata anche attraverso la previa definizione condivisa dei criteri di valutazione sia dei piani che dei progetti. A tale proposito ci pare di notevole interesse segnalare chela Regione Emilia-Romagna ha modificato l'istruttoria della valutazione dei progetti presentati: "mentre nel primo triennio la Regione si è limitata ad una verifica di congruità rispetto a quanto stabilito nel Programma regionale, nel secondo triennio è stato costituito un gruppo di lavoro interno regionale che ha esaminato tutti i Piani territoriali provinciali esprimendo un parere per l'approvazione dei Piani stessi e restituendo le osservazioni alle relative province".

9.5 Modalità di finanziamento e assegnazione dei contributi

Anche per questo anno si rilevano poche le risposte e quindi le informazioni fornite circa questo aspetto della gestione della legge. Per le realtà che hanno risposto la modalità di assegnazione dei contributi privilegiata è stata quella diretta agli enti titolari dei progetti, che in questo caso sono state esclusivamente le province. Ogni realtà ha inoltre individuato criteri diversi di ripartizione delle risorse per i diversi ambiti territoriali. La modalità di finanziamento infine si è attestata su un anticipo del 70% ad inizio attività ed il saldo allo svolgimento dei 2/3 di attività.

9.6 Modalità di documentazione, verifica, monitoraggio dei progetti e delle attività

Relativamente a questa attività non viene indicata nessuna significativa modificazione circa le modalità di documentazione e verifica dei progetti e delle attività. Mentre per quanto riguarda il sistema di monitoraggio da parte di alcune Regioni si dà indicazione che esso con il 2002 sarà compreso nell'attività di monitoraggio più complessiva prevista dalla L. 328/00 senza però fornire ulteriori indicazioni di come questo verrà realizzato.

9.7 Modalità di rendicontazione delle spese

Anche per la rendicontazione delle spese sono state confermate le modalità adottate nel primo triennio di attuazione della legge. Nella maggioranza dei casi le specifiche leggi regionali indicavano come procedura quella dell'invio annuale da parte delle province attraverso delibere di giunta o determine dirigenziali la dichiarazione dell'avvenuta attuazione dei progetti approvati. Agli enti locali titolari dei progetti spetta, a loro volta, l'invio alle province di appartenenza, delle dichiarazioni dell'effettiva realizzazione degli interventi con allegata la rendicontazione delle spese relativa, in forma di delibera di giunta o determinazioni dirigenziali. Questa è la modalità più diffusa in alcuni casi oltre alle dichiarazioni viene chiesta dalla Regione una relazione annuale di commento alle attività svolte.

9.8 quota attivata rispetto al totale approvato

Non si dispone di sufficienti informazioni per poter elaborare qual è lo stato effettivo di spesa della quota relativa al II triennio.

10. I tempi e i modi della nuova programmazione della L. 285/97 nella Regione/Provincia autonoma

Quattordici sono le regioni che pur avviando, nel periodo preso in esame dalla presente ricognizione sullo stato di attuazione della L. 285/97, l'implementazione della L. 328/00, hanno mantenuto la struttura operativa della 285, gestendo quindi ancora separatamente i fondi dedicati all'infanzia e all'adolescenza (vedi tab. 1). Per esse l'approvazione dei piani regionali del secondo triennio è avvenuta tra gennaio 2001 e luglio 2002, con un numero maggiore di delibere di atti nel mese di febbraio. Fa eccezione la Regione Veneto per cui l'approvazione del Piano è relativa al 2000. Le approvazioni invece dei piani territoriali presentati alle Regioni, sono state realizzate tra giugno 2001 e dicembre 2002. Tale approvazione si è realizzata nella maggior parte dei casi con un unico atto, anche se non meno diffusa sembra essere la modalità di approvazione dei piani tramite distinti atti formali. Lo scarto tra l'approvazione del piano regionale e quella dei piani territoriali risulta essere intorno ai sei mesi, questo conferma l'impegno della maggior parte delle Regioni, di rispettare la tempistica stabilita dal gruppo tecnico politiche minori della conferenza Stato-Regioni, anche per il secondo triennio. I casi in cui intercorrono più di sei mesi tra la definizione degli atti di indirizzo e l'approvazione dei piani, risultano rispondere all'esigenza delle Regioni di assecondare i tempi di alcuni territori che per motivi diversi (da difficoltà amministrativo/contabili, alla ricerca di realizzazione di percorsi di partecipazione e condivisione nella stesura dei piani territoriali) hanno dilatato i tempi di realizzazione dei piani.

Si è scelto di inserire in questa tabella i riferimenti aggiornati dello stato di attuazione della 285/97 delle province autonome di Trento e Bolzano perché, pur essendo la legge disciplinata all'interno della L.P. n. 14 del 12/07/1991 per Trento, e all'interno del Piano sociale provinciale 2000/2002 per Bolzano, in ambedue i casi sono state mantenute le procedure indicate dalla L. 285/97 ed i fondi delle diverse aree sono stati mantenuti separati.

Tabella 1 - Regioni che hanno mantenuto la struttura operativa della L. 285/97

Regione	Approvazione piano II triennio	Approvazioni piani territoriali	Termine realizzazione progetti I triennio	Termine ultimo realizzazione progetti II triennio
Abruzzo	DCR n. 26/7 del 23 /01/01	Entro il 30/06/01 definite tante determine dirigenziali di approvazione dei piani, quanti sono gli ambiti territoriali	31/12/02	giugno 2004
Prov. autonoma di Bolzano	DGP n. 3061 del 20/08/00 Approvazione linee di indirizzo anno 200/2001 + DGP n. 2315 del 16/07/01 Approvazione linee di indirizzo anno 2001/2002	DGP n. 56 del 15/01/01 Approvazione progetti + DGP n. 31 del 07/01/02 Approvazione progetti	31/12/01	II triennio data non prevista
Calabria	DGR n. 560 del 08/07/02	Nel dicembre 2002 definiti tanti Decreti dirigenziali di approvazione dei piani, quanti sono gli ambiti territoriali	31/12/02	Non previsto
Emilia-Romagna	DCR n. 156 del 28/02/01	DGR n. 1671 del 31/07/01	01/09/01	maggio 2004
Friuli Venezia Giulia	DGR n. 400 del 12/02/01	Decreto n. 623 del 03/09/01	15/10/01	settembre 2004

Lazio	DGR n. 1077 del 25/07/01	Tra Maggio ed agosto 2002 definite tante determine dirigenziali di approvazione dei piani, quante sono le province	31/12/02	Non previsto
Lombardia	DGR n. 3523 del 26/02/01	Decreto n. 15854 del 29/06/01	09/01	Dicembre 2003
Marche	DGR n. 805 del 10/04/01	DGR n. 2566 del 30/10/01	11/01	Dicembre 2002
Piemonte	DGR n. 6-734 del 04/08/00 + DGR n. 47-1097 del 16/10/00 proroga a gennaio 2001 per presentazione piani territoriali	Tra agosto e novembre 2001 definite tante disposizioni dirigenziali di approvazione dei piani, per quante sono le province	12/01	Dicembre 2003
Puglia	DGR 1876 del 11/12/01	Tra dicembre 2002 e luglio 2003 definite tante delibere di giunta di approvazione dei piani, quante sono le province	12/02	Dicembre 2007
Sicilia	D.A. n. 653 del 20/06/01	DDG n. 3282 del 20/12/01	03/02	Luglio 2005
Prov. Autonoma di Trento	LP n. 14 del 12/07/1991 'Ordinamento dei servizi socio-assitenziali in provincia di Trento' I fondi della L. 285/97 sono in buona parte disciplinati da questa legge	DGP n. 1617 del 22/06/01 criteri e modalità unitari per la presentazione, l'esame ed il finanziamento di progettualità per il triennio 2002-2004, relative sia ad iniziative di promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi della legge 285/97 (progetti promozione), sia a quelle di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e alcoldipendenza correlata, ai sensi del DPR 309/90 e ss.mm. (progetti droga). + DGP n. 2646 del 12/10/2001 approvazione progetti		06/05